

Pubblica Amministrazione

Il DL n.90/2014, come modificato in sede di conversione

**MISURE URGENTI
PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA
AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI
UFFICI GIUDIZIARI**



**Logos P.A.
Fondazione**

Si ricorda:

I DECRETI LEGGE INTERVENUTI NELLA STESSA MATERIA

- ✓ D.L. 69/2013, c.d. "del fare", che ha disposto una serie di interventi normativi riguardanti la pubblica amministrazione sia sotto il profilo dell'attività, sia sotto il profilo della struttura;
- ✓ D.L. 101/2013 contenente diverse misure relative, in particolare, alla struttura e alle risorse umane delle pubbliche amministrazioni, nonché riguardanti l'organizzazione della CIVIT, cui è stata attribuita la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.).

Segue...

OBIETTIVO DELLA RIFORMA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:

**FAVORIRE LA PIÙ RAZIONALE UTILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI
PUBBLICI**

**REALIZZARE INTERVENTI DI SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI**

**INTRODURRE ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACCESSO
DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE AI SERVIZI DELLA P.A.**



IL SISTEMA PENSIONISTICO

Disposizioni per il ricambio generazionale nelle
pubbliche amministrazioni

(art. 1 co. 1)

➤ VENGONO ABROGATI:

- ART.16 , D.lgs. 503/1992 (Prosecuzione del rapporto di lavoro)
- ART. 72 , c. 8,9,10 D.L. 112/2008 (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo)
- ART. 9 , c. 31,D.L. 78/2012(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)

**IN BASE A QUESTI ARTICOLI SI STABILIVA LA POSSIBILITÀ DI
PERMANENZA IN SERVIZIO PER DUE ANNI OLTRE IL
RAGGIUNGIMENTO DELL'ETÀ' PREVISTA PER IL
COLLOCAMENTO A RIPOSO.**

IL SISTEMA PENSIONISTICO
DISPOSIZIONI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(art. 1 co. 2)

I TRATTENIMENTI IN SERVIZIO IN ESSERE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO SONO FATTI SALVI FINO AL 31 OTTOBRE 2014 O FINO ALLA LORO SCADENZA SE PREVISTA IN DATA ANTERIORE MENTRE QUELLI GIA' DISPOSTI E NON ANCORA EFFICACI SONO REVOCATI.

IL SISTEMA PENSIONISTICO
DISPOSIZIONI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(art. 1 co)

Il comma 5, come modificato in sede di conversione riscrive la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112/2008.

Applicabile anche nei confronti del personale dirigenziale, con questa disposizione proceduralizza e mette a regime una misura utile per attuare politiche di ricambio generazionale, prima applicabile solo fino al 31/12/2014

IL SISTEMA PENSIONISTICO
DISPOSIZIONI PER IL RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(art. 1)

Il comma 6-bis modifica la norma che esclude alcune fattispecie dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici.

I commi 6, 6-ter e 6-quater disciplinano materie finanziarie e contabili.

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 1)

Viene confermata la percentuale di assunzioni effettuabili dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle agenzie, dagli enti pubblici non economici e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2017, in relazione alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, seppur rapportandola alle spese per il solo personale di ruolo.

2014	2015	2016	2017	2018
20% relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente	40 % relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente	60 % relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente	80 % relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente	100 % relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 1)

- RIMODULATE le limitazioni al turn over per determinate amministrazioni dello Stato (ed altri enti) per il quinquennio 2014-2018; in particolare, rispetto al criterio basato sui risparmi di spesa legati alle cessazioni dell'anno precedente, vengono confermati i limiti attuali (20% nel 2014, 40% nel 2015, 60% nel 2016, 80% nel 2017, 100% nel 2018), pur con la specificazione (da cui potranno derivare effetti restrittivi, per quanto limitati, sulle possibilità di assunzioni), che LA BASE DI CALCOLO È COSTITUITA DAL SOLO PERSONALE "DI RUOLO.



ELIMINATO VINCOLO CAPITARIO



SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3)

- Stabilisce una specifica procedura per le autorizzazioni alle assunzioni di cui ai commi 1 e 2 (commi 3 e 10), introducendo una procedura per il monitoraggio dei costi (comma 4);
- Prevede un graduale aumento delle percentuali di turn over, con conseguente incremento delle facoltà di assunzione (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018), per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018 (comma 5);
- Prevede la non applicazione dei limiti di assunzioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (comma 6);
- Provvede all'abrogazione o alla modifica di specifiche norme previgenti in materia (commi 7-9) a fini di coordinamento legislativo.

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 3)

“Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa richiesta delle amministrazioni interessate, predisposta sulla base della programmazione del fabbisogno, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.”

PREVEDE LA POSSIBILITA' DI CUMULARE LE RISORSE ASSUNZIONALI DISPONIBILI PRESSO CIASCUNA AMMINISTRAZIONE PER UN ARCO TEMPORALE **NON SUPERIORE AI TRE ANNI.**

TENUTO CONTO CHE IL CUMULO AVVIENE NELL'AMBITO DELLE FACOLTA' ASSUNZIONALI PREVISTE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE LA DISPOSIZIONE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI.

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (art. 3 co. 4)

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato operano annualmente un monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni dei camini 1 e 2. Nel caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di finanza pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate misure correttive volte a neutralizzare l'incidenza del maturato economico del personale cessato nel calcolo delle economie da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente.”

Controllo sull'andamento dei livelli occupazionali svolto da:

- ❖ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA;
- ❖ MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
- ❖ DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 5)

“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della Programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.”

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 5)

OBBIETTIVI:

1. Garantire maggiore flessibilità al sistema delle autonomie;
2. Ampliare regime delle facoltà assunzionali per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno;
3. Incrementare spesa di personale nel rispetto dei nuovi limiti, da compensarsi con la diminuzione di corrispondenti voci di bilancio, fermi restando i vincoli imposti dal patto di stabilità;

- LA NORMA NON COMPORTA UNA VARIAZIONE DELLA SPESA MA UNA MERA RICOMPOSIZIONE TRA LE VOCI DI SPESA DEI BILANCI DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL PATTO.
- ABROGATO L'ARTICOLO 76, COMMA 7, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER

(Art. 3 co. 5)

RIMODULARE LE LIMITAZIONI AL TURN OVER PER GLI **ENTI TERRITORIALI**.

Il comma prevede:

- **graduale aumento delle percentuali di *turn over*, con conseguente incremento delle facoltà di assunzioni (60% nel biennio 2014-2015, 80% nel biennio 2016-2017, 100% nel 2018) per gli enti territoriali, per il quinquennio 2014-2018;**
- **possibilità di cumulo, dal 2014, delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;**

Segue...

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 5)

- **ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 76, COMMA 7, DEL D.L. 112/2008**, che ha stabilito il divieto, per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40%;



**ELIMINA IL DIVIETO TOTALE DI ASSUNZIONI NEGLI ENTI
CON SPESE DI PERSONALE PARI O SUPERIORI AL 50%
DELLE SPESE CORRENTI.**

Segue...

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 5)

LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI DEVONO COORDINARE LE POLITICHE DI ASSUNZIONI delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

Segue...

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 5)

percentuali delle facoltà di assunzioni nella normativa previgente e nel provvedimento in esame.

anno	Percentuale di turn over ammessa	
	L. 296/2006, art. 1, co. 557-557-ter*; D.L. 112/2008, art. 76, co. 7	D.L. 90/2014, art. 3 co. 5
2014	40%	60%
2015	40%	60%
2016	40%	80%
2017	40%	80%
2018	40%	100%

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (Art. 3 co. 5-bis)

Il comma 5-bis è stato aggiunto in sede di conversione, il quale prevede l'aggiunta del co. 557-quater dell'art. 1 della L.296/2006.

Dal 2014 gli Enti locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (triennio 2011-2013).

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER

(Art. 3 co. 5)

➤ **Co. 5-ter** introdotto in sede di conversione, stabilisce che gli Enti locali sono tenuti ad applicare i principi di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge n. 101/2013, secondo il quale l'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, è subordinato alla VERIFICA DELL'ESAURIMENTO DELLE GRADUATORIE.

➤ **Co.5-quater** Prevede che fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (art. 3 co. 8-9)

Co. 8 *“All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:*

➤ **E' ABROGATO il comma 9:**

~~“Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.”~~

Co. 9 *“All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'i-potesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferi-mento alla sola quota finanziata da altri soggetti"»;

SEMPLIFICAZIONE E FLESSIBILITÀ NEL TURN OVER (art. 3 co.10)

- Il co. 10 modifica l'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Il co. 10-bis, introdotto in sede di conversione, prevede che
“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell’ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell’interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell’articolo 11 del presente decreto.”

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA

(art. 4 co. 1)

I COMMI DA 1 A 2 BIS ART. 30 DEL DLGS 165/2001 VENGONO SOTITUITI DAI SEGUENTI:

1. *“Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti, appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a 30 giorni, le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste. Il trasferimento è disposto dall’amministrazione di provenienza entro due mesi dalla data di richiesta da parte dell’amministrazione di destinazione. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.”*

PASSAGGIO DIRETTO DI DIPENDENTI TRA AMMINISTRAZIONI:

OBBLIGO DELLA P.A. DI PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE UN BANDO, IN CUI DEVONO INDICARE I POSTI CHE INTENDONO RICOPRIRE MEDIANTE LO STRUMENTO DEL PASSAGGIO DIRETTO E I CRITERI DI SCELTA.

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA (art. 4 co. 1)

«1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario, predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'Amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, o comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA (Art. 4 co. 1)

2. “Nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, LE SEDI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, COLLOCATE NEL TERRITORIO DELLO STESSO COMUNE COSTITUISCONO MEDESIMA UNITÀ PRODUTTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2103 DEL CODICE CIVILE. PARIMENTI COSTITUISCONO MEDESIMA UNITÀ PRODUTTIVA LE SEDI COLLOCATE A UNA DISTANZA NON SUPERIORE AI CINQUANTA CHILOMETRI DALLA SEDE IN CUI IL DIPENDENTE E' ADIBITO. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni Interessate, in altra nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati 6 criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.”

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA (Art. 4 co. 2.3)

“Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1 e 2, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi. Al fondo confluiscono, altresì, le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente. I criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In sede di prima applicazione, nell'assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all'ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale e conseguentemente alla piena applicazione della riforma delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2.”

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA (Art. 4 co. 2.3)

E' ISTITUITO NEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, UN FONDO DESTINATO AL MIGLIORAMENTO DELL'ALLOCAZIONE DEL PERSONALE PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

FONDI PREVISTI PER LE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

**15 milioni di euro
per l'anno 2014**

**30 milioni di euro
dall'anno 2015**

a cui si aggiungono:

le risorse corrispondenti al cinquanta per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito mediante versamento all'entrata dello Stato da parte dell'amministrazione cedente e corrispondente riassegnazione al fondo ovvero mediante contestuale riduzione dei trasferimenti statali all'amministrazione cedente .

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA (Art. 4 co. 2.5)

2.5 ” E' ABROGATO l'articolo 1, comma 29, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. ”

“co. 29 I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusi i magistrati, su richiesta del datore di lavoro, sono tenuti ad effettuare la prestazione in luogo di lavoro e sede diversi sulla base di motivate esigenze, tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo criteri ed ambiti regolati dalla contrattazione collettiva di comparto. Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento e' consentito in ambito del territorio regionale di riferimento; per il personale del Ministero dell'interno il trasferimento puo' essere disposto anche al di fuori del territorio regionale di riferimento. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

“

IL TRASFERIMENTO È CONSENTITO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO REGIONALE DI RIFERIMENTO

MOBILITÀ OBBLIGATORIA E VOLONTARIA (Art. 4 co. 3)

“Il decreto di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' adottato, secondo la procedura ivi indicata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il suddetto termine, la tabella di equiparazione ivi prevista e' adottata con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le successive modifiche sono operate secondo la procedura di cui al citato articolo 29-bis. “

TABELLA DI EQUIPARAZIONE

Art. 29 bis D.lgs. 165/2001: “Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione.”

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI (art. 5 co. 1)

L'articolo interviene su:

GESTIONE DEL PERSONALE PUBBLICO IN DISPONIBILITÀ

al fine di ampliarne le possibilità
di ricollocamento

MOBILITÀ DI PERSONALE

tra diverse società partecipate
dalle pubbliche amministrazioni

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI (art. 5 co. 1)

ALL'ART. 34 DEL dlgs 165/2001 SONO APPORTATE LE SEGUENTI MODIFICHE

- a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. Gli elenchi di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.”
- b) Al comma 4 sono inseriti i seguenti periodi: “Entro sei mesi dalla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 8 il personale in disponibilità può presentare, alle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3, istanza di ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 33 comma 8 Il personale ricollocato ai sensi del periodo precedente non ha diritto all'indennità di cui all'articolo 33, comma 8, e mantiene il diritto di essere successivamente ricollocato nella propria originaria qualifica e categoria di inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità di cui all'art.30. in sede di contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative possono essere stabiliti i criteri generali per l'applicazione di cui al quinti e sesto periodo”.

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI (art. 5 co. 1)

c) il comma 6 è così sostituito “6. Nell'ambito della programmazione triennale del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo determinato o indeterminato, sono subordinate alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco. I dipendenti iscritti negli elenchi di cui al presente articolo possono essere assegnati in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 5-bis. Gli stessi dipendenti possono, altresì, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23-bis. Durante il periodo in cui i dipendenti sono utilizzati con rapporto di lavoro a tempo determinato o in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche o si avvalgono dell'articolo 23-bis il termine di cui all'articolo 33 comma 8 resta sospeso e l'onere retributivo è a carico dall'amministrazione o dell'ente che utilizza il dipendente.”.

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI (art. 5 co. 2)

ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 147/2013, DOPO IL COMMA 568 È INSERITO IL SEGUENTE:

“567-bis. Le procedure di cui ai commi 566 e 567 si concludono rispettivamente entro 60 e 90 giorni dall'avvio. Entro 15 giorni dalla conclusione delle suddette procedure il personale può presentare istanza alla società da cui e' dipendente o all'amministrazione controllante per una ricollocazione, in via subordinata, in una qualifica inferiore nella stessa società o in altra società. “

VEDIAMO TUTTO IL COMMA 568 ART. 1 DELLA L. 147/2013

568. *Al fine di favorire le forme di mobilità, le società di cui al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del trattamento economico del personale interessato dalla mobilità, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine corrisposte dalla società cedente alla società cessionaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.*

568-bis. *Le pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e le società da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere:*
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)

a) allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento è in corso ovvero è deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla

VEDIAMO TUTTO IL COMMA 568 ART. 1 DELLA L. 147/2013

data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di cui ai commi da 563 a 568 del presente articolo. Ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi;

b) all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

VEDIAMO TUTTO IL COMMA 568 ART. 1 DELLA L. 147/2013

L 147/2013


568-ter. *Il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni. (comma introdotto dall'art. 2, comma 1, legge n. 68 del 2014)*

ASSEGNAZIONE DI NUOVE MANSIONI (art. 5 co. 2)

IN SINTESI:

- Gli elenchi del personale in disponibilità **DEVONO ESSERE PUBBLICATI** sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti;
- Personale in disponibilità può presentare **ISTANZA DI RICOLLOCAZIONE**, nell'ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore;
- Nell'ambito della programmazione triennale delle assunzioni, l'avvio di procedure concorsuali e le nuove assunzioni, a tempo indeterminato o determinato sono subordinate all'utilizzo del

PERSONALE COLLOCATO IN DISPONIBILITÀ



il termine di 24 mesi previsto come periodo massimo di godimento dell'**indennità disponibilità**, rimane sospeso durante il periodo in cui i dipendenti sono impiegati a tempo determinato o in posizione di comando presso altre pubbliche amministrazioni o in cui si avvalgono dell'aspettativa senza assegni. Infine, si stabilisce che l'**onere retributivo** è a carico dell'amministrazione o dell'ente che utilizzano il dipendente

DIVIETO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A SOGGETTI IN QUIESCENZA (art. 6)

All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da "a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni e', altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo. Sono comunque consentiti gli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito. Il presente comma non si applica agli incarichi e alle cariche presso organi costituzionali di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125..."

DIVIETO DI INCARICHI DIRIGENZIALI A SOGGETTI IN QUIESCENZA

Segue...

(art. 6)

...Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia."

DIVIETO DI CONFERIMENTI A SOGGETTI IN QUIESCENZA

La disposizione si applica agli incarichi conferiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

PREROGATIVE SINDACALI NELLE P.A. (Art. 7 co. 1,2 e 3)

*1. Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **SONO RIDOTTI DEL 50% PER CIASCUNA ASSOCIAZIONE SINDACALE.**;*

2. Per ciascuna associazione sindacale, la rideterminazione dei distacchi di cui al comma 1 e' operata con arrotondamento delle eventuali frazioni all'unita' superiore e non opera nei casi di assegnazione di un solo distacco;

3. Con le procedure contrattuali e negoziali previste dai rispettivi ordinamenti può essere modificata la ripartizione dei contingenti ridefiniti ai sensi dei commi 1 e 2 tra le associazioni sindacali. In tale ambito è possibile definire, con invarianza di spesa, forme di utilizzo compensativo tra distacchi e permessi sindacali.

Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici (Art. 9)

L'articolo prevede che i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo valevole per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni, il cui parametro massimo di riferimento è individuato nel trattamento economico del primo Presidente della Corte di cassazione.

In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni, ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013.

RIFORMA DEGLI ONORARI DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO E DELLE AVVOCATURE DEGLI ENTI PUBBLICI (Art. 9)

Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e in sede di contrattazione collettiva. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione.

In ogni caso a ciascun avvocato possono essere attribuiti compensi professionali globalmente **non superiori al rispettivo trattamento economico complessivo**.

L'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi avviene entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione; in assenza di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non sarà possibile corrispondere compensi professionali ai legali interni

ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E PROVINCIALE E ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

(art. 10 co. 1)

*“L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
abrogato.”*

La norma prevedeva che una parte dei proventi spettanti al Comune per gli atti rogati dal segretario comunale , venisse attribuita al segretario stesso fino a un terzo dello stipendio annuale in godimento.



**INCREMENTO DELLE RISORSE DI BILANCIO DISPONIBILI PER LE
AMMINISTRAZIONI LOCALI**

ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E
PROVINCIALE E ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO
ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
(art. 10 co. 1.2)

L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia.".

- **I PROVENTI DERIVANTI DAI DIRITTI DI SEGRETERIA, DEFLUISCONO TOTALMENTE NELLE CASSE COMUNALI;**

Ante - lege, era prevista la defluizione dei proventi nella misura del 90% al comune e il restante 10% al fondo istituito presso il ministero dell'Interno, nel capitolo di entrata : "Entrate derivanti dalla soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali."

ABROGAZIONE DEI DIRITTI DI ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE E
PROVINCIALE E ABROGAZIONE DELLA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO
ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA
(art. 10)

In sede di conversione, sono stati aggiunti al comma 2:

Co.2-bis. *“Negli enti locali **privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale**, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.”*

Co.2-ter. *“Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

Co 2-quater. *“All’articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti: "roga, su richiesta dell’ente, i contratti nei quali l’ente è parte e autentica“.*

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

(Art. 11 co. 1)

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo e' sostituito dal seguente: "1. Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.
- b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.."

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (Art. 11 co.2)

L' articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e' sostituito dal seguente:.

*co. 6-quater. “Per gli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 **è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia**, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell’incarico, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.”*

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (Art. 11 co.2)

All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:

Co. 3. "Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale."

Co 3-bis. "Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale."

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (Art. 11 co.3 e 4)

Co. 3. *“Per la dirigenza regionale e la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti 10 di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ai sensi di disposizioni normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura, previa selezione pubblica ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo può raggiungere il livello massimo del dieci per cento.”*

Co. 4. *“All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.”*

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI
LOCALI
(Art. 11 co.4-bis)

All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 dopo le parole:

"articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo:

"Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente".

DISPOSIZIONI SUL PERSONALE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI (Art. 11 co.4-quater)

All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente:

*“31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, **non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente”***

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE (art. 13)

1." All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6."

**INCENTIVI E I COMPENSI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DA
PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
contemplati dai commi 5 e 6 dell'art. 92 codice dei contratti pubblici(d.lgs.
163/2006) –
NON VENGANO PIÙ CORRISPOSTI
_AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, IN RAGIONE
DELL'ONNICOMPRESIVITÀ DEL RELATIVO TRATTAMENTO ECONOMICO**

FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (ART. 13-BIS)

DOPO IL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 93 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N. 163, sono inseriti i seguenti:

7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.

7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazioni..."

FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (art. 13-bis)

comma 7-bis:

dispone che ogni amministrazione faccia confluire le risorse pari, al massimo, al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, in un fondo denominato "FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE".

comma 7-ter:

introduce una disciplina più dettagliata dei criteri di riparto finalizzata, in particolare, a graduare l'incentivo in base all'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo.

FONDI PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (art. 13-bis)

comma 7-quater :

destina il 20% delle risorse del Fondo all'acquisto, da parte dell'ente, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a: progetti di innovazione; banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa; ammodernamento/efficientamento dell'ente e dei servizi ai cittadini.

comma 7-quinquies:

consente agli organismi di diritto pubblico, ai concessionari di lavori pubblici e a particolari società con capitale pubblico, di adottare con proprio provvedimento una disciplina analoga a quella appena descritta.

NOMINA DEI DIPENDENTI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 16 co.1)

1. All'**articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95**, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) :il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da non più di tre membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni. al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio.

NOMINA DEI DIPENDENTI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 16 co. 1)

3) il quinto periodo e' soppresso;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4"»; al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi,» e le parole: «della presente» sono sostituite dalle seguenti: «del presente».

NOMINA DEI DIPENDENTI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (Art. 16 co. 2)

2.” Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”

IN SINTESI L'ART. 16:

- ESCLUDE L'OBBLIGATORietà DELLA PRESENZA DI DIPENDENTI DELLE P.A. E DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ CONTROLLANTI NEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE CONTROLLATE DALLE AMMINISTRAZIONI;
- PREVEDE L'INTESA TRA AMMINISTRAZIONE TITOLARE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA E QUELLA ESERCITANTE POTERI DI INDIRIZZO E DI VIGILANZA;
- RIBADISCE OBBLIGO DI VERSAMENTO DEI COMPENSI PER LE CARICHE DEL DIPENDENTE PUBBLICO , OVE NOMINATO.

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 17 co. 1 e 2)

1. *“Al fine di procedere ad una razionalizzazione degli enti pubblici e di quelli ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione in ordine ai predetti enti. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Le amministrazioni statali inseriscono i dati e le proposte con riferimento a ciascun ente pubblico o privato; da ciascuna di esse finanziato o vigilato. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, e' vietato alle suddette amministrazioni, con riferimento agli enti per i quali i dati e le proposte non siano stati immessi, il compimento di qualsiasi atto nei confronti dei suddetti enti, ivi compresi il trasferimento di fondi e la nomina di titolari e componenti dei relativi organi. Decorsi tre mesi dall'abilitazione all'inserimento, l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento è pubblicato nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.”*

**RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE BANCHE
DATI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(art. 17 co. 1 e 2)**

- 2.” Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, con le modalità di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri predispone un sistema informatica di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il sistema informatico si avvale di un software libero con codice sorgente aperto. Nello stesso termine e con le stesse modalità di cui al comma 1, le amministrazioni statali inseriscono i relativi dati. Il mancato inserimento rileva ai fini della responsabilità dirigenziale del dirigente competente.”*
- 2-bis. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti nella banca dati di cui al comma 3, consultabile e aggiornabile dalle amministrazioni pubbliche coinvolte nella rilevazione. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri consente altresì, con le stesse modalità, la consultazione dei dati di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.*
- 2-ter. Entro il 15 febbraio 2015 sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di inserimento di cui al comma 2 e i dati inviati a norma del medesimo comma*

**RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE
BANCHE DATI
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
(art. 17 co. 3)**

3. *“A decorrere dal 1° gennaio 2015, nella banca dati del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, confluiscono, secondo le modalità fissate dal decreto di cui al comma 4, le informazioni di cui all'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché quelle acquisite fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al Dipartimento della funzione pubblica e' garantito l'accesso alle informazioni contenute nella banca dati in cui confluiscono i dati di cui al primo periodo ai fini dello svolgimento delle relative attività istituzionali.”*

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art. 17 co. 4 e 5)

4." A decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione e' pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "

5. "A decorrere dal 1° gennaio 2015, i commi da 587 a 591 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati. "

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (art.17)

In sintesi:

- A decorrere dal 1° gennaio 2015, il ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite le modalità tecniche di attuazione del presente articolo. L'elenco delle amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione è pubblicato sul sito istituzionale del dipartimento del tesoro del ministero dell'economia e delle finanze e su quello del dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri.

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI RICHIEDERE DATI GIÀ PRESENTI NELL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (art.17-bis)

Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

AGENDA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD (Art. 24 co. 1)

1. "Entro il 31 ottobre 2014, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, concernente le linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali e il crono programma per la loro attuazione. L'Agenda per la semplificazione contempla, tra l'altro, la sottoscrizione di accordi e intese ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, al fine di coordinare le iniziative e le attività delle amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. A tal fine, mediante gli accordi e le intese di cui al presente comma, e' istituito, presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un apposito comitato interistituzionale e sono individuate le forme di consultazione dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda per la semplificazione entro quarantacinque giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri e riferisce sul relativo stato di attuazione entro il 30 aprile di ciascun anno"

AGENDA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD (Art. 24 co. 2)

2. *“Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni statali, ove non abbiano già provveduto, adottano con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata, moduli unificati e standardizzati su tutto il territorio nazionale per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini e delle imprese che possono essere utilizzati da cittadini e imprese decorsi trenta giorni dalla pubblicazione dei relativi decreti.”*

AGENDA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E MODULI STANDARD (Art. 24 co. 3)

3."Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi e intese. i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini"

SI PREVEDONO MISURE FINALIZZATE ALLA MODULISTICA UNIFICATA E STANDARDIZZATA SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE PER LA PRESENTAZIONI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, REGIONI ED ENTI LOCALI DI ISTANZE, DICHIARAZIONI E SEGNALAZIONI CON RIFERIMENTO ALL'EDILIZIA E ALL'AVVIO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE.

AGENDA DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
E
MODULI STANDARD
(Art. 24 co. 3)

3-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 24-BIS)

L'ARTICOLO 11 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, È SOSTITUITO DAL
SEGUENTE:

"Art. 11. – (Ambito soggettivo di applicazione).1. Ai fini del pre-sente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche: a) agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;

b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

SERVIZI IN RETE E BASI DI DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 24-quater)

Co. 1. A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le pubbliche amministrazioni che non rispettano quanto prescritto dall'articolo 63 e dall'articolo 52, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono soggette alla sanzione prevista dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del presente decreto.

Co. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, comunicano all'Agenzia per l'Italia digitale, esclusivamente per via telematica, l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano.

COMUNICAZIONI TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (art. 24-quinquies)

Co 1. IL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 58 DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È SOSTITUITO DAL SEGUENTE:

“2. Le pubbliche amministrazioni comunicano tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito degli accessi alle proprie basi di dati alle altre amministrazioni mediante la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e). L'Agenzia per l'Italia digitale, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e le amministrazioni interessate alla comunicazione telematica, definisce entro novanta giorni gli standard di comunicazione e le regole tecniche a cui le pubbliche amministrazioni devono conformarsi”

Co.3 . Il comma 3-bis dell'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, È ABROGATO»

NUOVE NORME IN MATERIA DI
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI,
PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI
NON SOGGETTI A TENTATIVO
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
(Art. 29 co.1)

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, il comma 52 e' sostituito dai seguenti:

*"52. Per le attività imprenditoriali di cui al comma 53 la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria a acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' **OBBLIGATORIAMENTE** acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. Il suddetto elenco e' istituito presso ogni prefettura. L'iscrizione nell'elenco e' disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede. Si applica l'articolo 92, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco."*

NUOVE NORME IN MATERIA DI
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI,
PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI
NON SOGGETTI A TENTATIVO
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
(Art. 29 co.1 e 2)

52-bis. *“L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche AI FINI DELLA STIPULA, APPROVAZIONE O AUTORIZZAZIONE DI CONTRATTI O SUBCONTRATTI RELATIVI AD ATTIVITÀ DIVERSE DA QUELLE PER LE QUALI ESSA E' STATA DISPOSTA.”.*

2.” In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i 25 soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, per le attività indicate all'articolo 1, comma 53, della predetta legge n. 190 del 2012, procedono all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui e' stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.159 del 2011 In prima applicazione, la stazione appaltante che abbia aggiudicato e stipulato il contratto o autorizzato il subappalto esclusivamente sulla base della domanda di iscrizione è obbligata a informare la competente prefettura-ufficio territoriale del Governo di essere in attesa del provvedimento definitivo“

NUOVE NORME IN MATERIA DI
ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI FORNITORI,
PRESTATORI DI SERVIZI ED ESECUTORI DI LAVORI
NON SOGGETTI A TENTATIVO
DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
(Art. 29)

- MODIFICA IL REGIME DELLE WHITE LIST INTRODOTTE DALLA LEGGE 190/2012 IMPLEMENTANDO IL RICORSO A TALE STRUMENTO DI PREVENZIONE IN MATERIA ANTIMAFIA.
- DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA: DEVE ESSERE ACQUISITA DALLA STAZIONE APPALTANTE MEDIANTE CONSULTAZIONE DEGLI ELENCHI DEI SOGGETTI PRESTATORI DI SERVIZI E FORNITURE.

MODIFICHE ALL'ART. 54-BIS
DECRETO LEGISLATIVO N. 165 DEL 2001
(Art. 31)

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti


“Al comma 1, dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "Corte dei conti," sono inserite le seguenti "o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),”

Art. 54-bis D.Lgs. 165/2001:” Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. “

DIVIETO DI TRANSAZIONI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
CON SOCIETÀ O
ENTI ESTERI AVENTI SEDE IN STATI CHE NON PERMETTONO
L'IDENTIFICAZIONE
DEI SOGGETTI CHE NE DETENGONO LA PROPRIETÀ O IL CONTROLLO
(ART. 35)

Prevede il divieto di porre in essere operazioni economiche o finanziarie con società o enti esteri per i quali, in ragione della legislazione vigente nel Paese in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono il capitale o comunque il controllo.

La stazione appaltante può, in ogni caso, in sede di evidenza pubblica, richiedere chiarimenti e documentazione.



NORMA DI GARANZIA

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI (art. 39 co.1)

1. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:

«2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.»

SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE
A PROCEDURE
DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
(Art. 39 co.2, 3 e 3 -bis)

2. *“All'articolo 46 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente:*

«1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.»”

3.” *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. “*

3-bis *“Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è soppresso”*

**SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI FORMALI NELLA PARTECIPAZIONE
A PROCEDURE
DI AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
(Art. 39)**

LA NORMA:

**INTRODUCE UNA STRINGENTE REGOLAMENTAZIONE IN MERITO ALLE
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE CONCERNENTI IL POSSESSO DEI REQUISITI PER
PARTECIPARE ALLE GARE, NONCHÉ ALL'INESISTENZA DI TALUNE SITUAZIONI O
CONDIZIONI PRECLUSIVE.**

Novità:

Sanzione a carico del concorrente responsabile per irregolarità essenziali, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

SCOPO:

**EVITARE TURBATIVE E RALLENTAMENTI IN FASE DI PARTECIPAZIONE E
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI.**

MODIFICHE IN MATERIA DI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA
CERTIFICATA
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(art. 47)

1. *“All'articolo 16, comma 12, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, le parole: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2014». “*

Termine ultimo per la comunicazione delle altre pubbliche amministrazioni al Ministero della Giustizia dell'indirizzo PEC dedicato alla giustizia.

Termine originario era fissato al 30 giugno 2013.